



STATUTO

Articolo I:

E' costituita sotto il nome di "Associazione Internazionale degli Assicuratori della Produzione Agricola", qui appresso denominata "Associazione Internazionale", un'associazione che raggruppa tutte le società od organismi di assicurazione di qualsiasi natura giuridica, che garantiscono il rischio come meglio definito all'articolo II che segue non importa in quale paese.

La sede dell'Associazione Internazionale è fissata a Zurigo (Svizzera), Seilergraben 61, o ulteriormente, in ogni altro luogo che potrà essere designato dal Bureau del quale si parla all'articolo V.

Ogni esercizio annuale dell'Associazione Internazionale corrisponde all'anno solare.

Articolo II:

L'Associazione Internazionale ha per fine, nei campi che interessano direttamente o indirettamente l'assicurazione della produzione agricola, di agevolare lo scambio di esperienze e informazioni, lo studio comune di attuali problematiche e l'organizzazione di congressi internazionali, di instaurare buoni rapporti e relazioni tra i suoi membri oltre che trasmettere dati statistici tra gli assicuratori dei diversi paesi, tenendo conto delle vigenti condizioni (inter)nazionali di concorrenza.

In regola generale, tutte le comunicazioni saranno fatte in tedesco, in francese, in italiano ed in inglese.

Articolo III:

1. Membri: L'Associazione Internazionale si compone di tutti i membri che fanno parte alla data dell'approvazione dello statuto presentato.

I membri che hanno partecipato al 1° Congresso Internazionale degli Assicuratori contro la Grandine tenutosi a Parigi il 22 e 23 ottobre 1951 sono considerati come membri fondatori.

2. Ammissione di nuovi membri ordinari: possono essere ammessi quali nuovi membri ordinari le società o le organizzazioni d'assicurazione di qualsiasi natura giuridica che praticano l'assicurazione di rischi agricoli nei loro rispettivi paesi in regime di libera concorrenza o le associazioni delle assicurazioni del raccolto.

La domanda d'ammissione, indirizzata al Presidente, dovrà essere sottoposta al Bureau.

I membri ordinari sono tenuti a versare un contributo associativo annuale dipendente dal volume dei premi. Tale contributo viene stabilito dall'Assemblea generale.

3. **Dimissioni:** Ogni membro che desidera ritirarsi dall'Associazione Internazionale deve avvertire il Bureau con lettera raccomandata indirizzata alla sede dell'Associazione Internazionale entro il 1° ottobre di ogni anno.

4. **Esclusione:** La qualità di membro può essere persa anche per esclusione. L'esclusione è decisa dall'Assemblea generale e diventa effettiva il giorno della notifica alla società o all'organismo d'assicurazione in questione.

Compagnie che non adempiono ai propri impegni finanziari, possono essere esclusi dal Bureau. L'esclusione entra in vigore immediatamente dopo la decisione presa. L'Assemblea Generale ne sarà informata in seguito.

5. Il membro dimissionario o escluso è tenuto da adempiere a tutti i suoi **obblighi finanziari** fino al giorno in cui la sua esclusione, o dimissione, è diventata definitiva.

Articolo IV:

Membri abbonati:

L'Associazione Internazionale può ammettere, quali membri abbonati, una società o altre istituzioni impegnate nell'assicurazione agricola o le cui caratteristiche non corrispondano alle condizioni del paragrafo 2 dell'articolo precedente.

La domanda d'ammissione, indirizzata al Presidente, dovrà essere sottoposta al Bureau.

I membri abbonati ricevono tutte le pubblicazioni dell'Associazione. Possono assistere ai congressi internazionali in qualità di osservatori, ma non hanno il diritto di voto.

I membri abbonati sono tenuti a versare un contributo associativo annuale dipendente dal volume dei premi. Tale contributo viene stabilito dall'Assemblea generale.

Le disposizioni previste ai paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo III sono pure applicabili ai membri abbonati.

Articolo V:

Il Bureau è composto di un Presidente, di tre Vice-Presidenti e di al massimo otto membri eletti o rieletti per due anni dall'Assemblea generale. Il Presidente uscente non potrà tuttavia essere rieletto che una sola volta di seguito. Il Bureau sceglie un Segretario-Tesoriere.

In caso di dimissioni di uno dei suoi membri, il Bureau può aggregarsi un sostituto fino alla prossima Assemblea generale.

Le funzioni di membro del Bureau e di Segretario-Tesoriere sono gratuite.

Articolo VI:

Il Bureau si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che è necessario, su convocazione inviata dal Segretario su domanda del Presidente.

Il Bureau, ogni volta che lo giudicherà utile e specialmente per lo studio di soggetti particolari o per la preparazione dei congressi, potrà aggregarsi dei membri dell'Associazione con voto consultivo o costituire delle commissioni.

Articolo VII:

Il Bureau è incaricato di riunire i documenti e le statistiche, di studiare tutti i problemi previsti dall'articolo II, di diffondere tali notizie fra i membri e di organizzare i congressi internazionali in ogni luogo che esso giudicherà utile.

Il Bureau delibera a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Articolo VIII:

Il Presidente ed i Vice-Presidenti potranno costituirsi in comitato di presidenza, il quale potrà riunirsi a richiesta di uno di loro all'infuori delle riunioni del Bureau, con il Segretario-Tesoriere.

Articolo IX:

I congressi internazionali hanno luogo, in linea di massima, ogni due anni o più spesso, se è necessario, su convocazione del Bureau. Essi hanno il compito di lasciare la possibilità ai membri dell'Associazione Internazionale di esporre e discutere tutti i problemi interessanti l'assicurazione della produzione agricola e ciò conformemente all'articolo II dello statuto.

In occasione dei congressi si terrà l'Assemblea generale i cui compiti sono, su proposta del Bureau,

- a) d'approvare i conti annuali che vengono presentati,
- b) di fissare l'importo del contributo da chiedere ai membri,
- c) di eleggere o rieleggere il Presidente, i Vice-Presidenti ed i membri del Bureau,
- d) di modificare il presente statuto.

Queste decisioni sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti o rappresentati. La maggioranza dei due terzi è necessaria per modificare lo statuto.

Articolo X:

Le spese di funzionamento dell'Associazione Internazionale (copie, traduzioni, studi, spedizioni, ecc.) sono coperte da un contributo versato da ogni società, sia individualmente, sia per il tramite di un gruppo sindacale.